

## Frodi transfrontaliere Ue, garanzie rafforzate su perquisizioni e sequestri

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Garanzie rafforzate su perquisizioni e sequestri nelle indagini per le frodi transfrontaliere nella Ue. Se le misure investigative comportano gravi ingerenze nei diritti dell'indagato garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il giudice dello stato Ue di esecuzione deve controllare la legittimità e la necessità delle misure stesse.

Per altre misure (e quindi, per differenza, quelle che non provocano gravi ingerenze), nello stato di esecuzione si valutano gli aspetti formali (relativi alla esecuzione), mentre i requisiti sostanziali sono vagliati nello stato del magistrato titolare del fascicolo.

È quanto ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) con la sentenza del 21/12/2023 nella causa C-281/22, la quale ha fornito chiarimenti a proposito dei procedimenti della Procura europea, competente a perseguire gli autori di reati lesivi di interessi finanziari dell'Unione. La Procura è organizzata su due livelli, uno centrale e uno decentrato. Quest'ultimo è costituito dai procuratori europei delegati (PED), con sede nei singoli stati Ue.

Nella vicenda, portata al vaglio della Cgue, alcune persone sono state indagate per una frode relativa all'importazione di biodiesel nell'Unione. La Procura europea ha aperto un'indagine affidata a un PED titolare con sede in Germania. Nel corso dell'indagine sono stati disposti la perquisizione e il sequestro di beni in Austria. Il PED tedesco incaricato titolare del fascicolo ha, quindi, delegato l'esecuzione di tali misure a un PED assistente austriaco.

Gli imputati hanno presentato opposizione contro perquisizioni e sequestri davanti al giudice austriaco. Quest'ultimo ha dubitato dell'ampiezza dei suoi poteri e ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al riguardo. Alla Cgue è stato chiesto se il giudice austriaco ha il

potere di esercitare un controllo completo sia sostanziale (sulla responsabilità penale, sugli indizi di reato, sulla necessità e proporzionalità della misura) sia procedurale oppure se il suo controllo debba essere limitato alle questioni procedurali connesse all'attuazione delle misure investigative transfrontaliere.

In effetti, qui, il problema è la possibile duplicazione dei procedimenti. Se i controlli sulle misure investigative, da effettuarsi nello stato del procuratore assistente, devono essere formali e sostanziali, allora le misure dovrebbero essere oggetto di un esame completo in due stati membri e ciascuno secondo il suo diritto nazionale, il che imporrebbe che tutti i documenti necessari per effettuare il vaglio giudiziale dovrebbero essere messi a disposizione dei giudici dello stato di esecuzione e, se del caso, tradotti.

La Cgue non segue questa strada e risponde che, in generale, gli aspetti sostanziali concernenti l'adozione e la giustificazione di una misura investigativa transfrontaliera sono disciplinati dal diritto dello stato membro del PED titolare del fascicolo, mentre l'esecuzione di una tale misura è disciplinata dal diritto dello stato membro del PED assistente.

La Cgue pone, però, una importante condizione. Nel caso di misure investigative che comportano ingerenze gravi nei diritti fondamentali (perquisizioni di abitazioni private, misure cautelari relative a beni personali e congelamento di beni), lo stato Ue di esecuzione deve assicurare garanzie adeguate, quali un controllo giurisdizionale preventivo sulla legittimità e la necessità delle misure.

Infine, la Cgue ricorda che, qualora il PED assistente ritenga efficace una misura alternativa meno intrusiva, si deve attivare in seno alla Procura europea una procedura di verifica sulla misura da attuare.

© Riproduzione riservata

